

Esposto-denuncia

La sottoscritta /(nome e cognome), /nata a /(luogo di nascita)/, il /(data di nascita), /residente in /(luogo di residenza)/, espone e denuncia quanto segue a ciascun organo in indirizzo per l'adozione dei provvedimenti, amministrativi e disciplinari, conseguenti.

In data _____ mi recavo presso la Farmacia sita in /(indicare nel dettaglio il Comune ove si trova la Farmacia, la via ed il numero civico) /il cui titolare è il dott. _____ ed ivi facevo richiesta del /(specificare con attenzione il farmaco o la specialità medicinale richiesta)/ per il quale esibivo e presentavo la prescritta ricetta medica a firma del dott. _____ /(indicare il nome del medico che ha prescritto il farmaco e sottoscritto la ricetta)/ che in copia allego alla presente denuncia. Il dott. _____ /(specificare se titolare della Farmacia)/ mi rispondeva che non era sua intenzione consegnarmi il farmaco richiesto in quanto a suo avviso farmaco avente uno scopo chiaramente immorale e comunque contrario ai suoi principi etici e religiosi /(il tipo di risposta è meramente esemplificativo e fa riferimento all'invito rivolto dal Papa ai farmacisti cattolici in data 29 ottobre 2007, _ma occorre specificare in modo veritiero ed esatto il tipo di risposta fornita dal farmacista_)./ Il comportamento del farmacista, penalmente rilevante in ragione del disposto di cui all'art. 328, comma 1, c.p. (Rifiuto d'atti d'ufficio), è contrario all'art. 38 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1702, il quale, nel testo vigente, precisa che: /"I farmacisti *_non possono rifiutarsi_* di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto."/. Si evidenzia che la violazione del sopra citato art. 38 del R.D. n. 1702/1938 è punita - per il rinvio compiuto dall'art. 64 del medesimo testo normativo - dall'art. 358 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da Euro 1549,00 a Euro 9.296,00. Il predetto comportamento, inoltre, integra una chiara infrazione al Codice Deontologico dei farmacisti il quale all'art. 37, commi 5 e 6, precisa che: /"//E' sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico (....)" e "qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino." /

Luogo e data

Firma dell'esponente

NB Si precisa che il presente modello non contempla ipotesi più complesse in cui l'esponente abbia subito danni alla salute, civilmente e/o penalmente rilevanti, e per i quali è opportuno rivolgersi ad un legale.